



Ministero della Salute

0029106-P-09/10/2009

DGSAN I.1.c.j.1/2



51653144

Ministero del Lavoro, della Salute

e delle Politiche Sociali

Settore Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti

Direzione Generale della Sicurezza degli
Alimenti e della Nutrizione
Ufficio VII - Prodotti fitosanitari

**ALLE IMPRESE TITOLARI DI PRODOTTI
FITOSANITARI**

**ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AGROFARMA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
FAX: 0234565331**

**ASSOMETAB
VIA CALCINARO, 2085/7
47020 MARTORANO (FC)
FAX: 0547632685**

**UNIONCHIMICA
VIA DEL PLEBISCITO, 12
00186 ROMA
FAX: 066791488**

E, P.C.

**ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
CONNESA PREVENZIONE PRIMARIA
VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
FAX: 0649902360**

OGGETTO:

PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA L'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI DIMETOATO. ETEFON, FENAMIFOS, FENARIMOL, METAMIDOFOS, METOMIL, OMETOATO, OSSIDEMETONMETILE, PROCIMIDONE, TIODICARB E VINCLOZOLIN IN O SU DETERMINATI PRODOTTI.

PROCEDURA E INDIRIZZI OPERATIVI.

1. PREMESSA

Si porta a conoscenza di codeste Imprese e Associazioni che a Bruxelles, nel corso della riunione del Comitato Permanente Residui del 11-12 giugno 2009, è stato votato il Documento SANCO/3791/2008 rev 4, documento convertito in Progetto di Regolamento della Commissione che modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) di alcune sostanze attive: **dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin.**

E' previsto che il citato documento venga ufficializzato in tempi brevi con un Regolamento che entrerà in vigore 6 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Unione europea. In relazione a quanto esposto, si rende necessario riesaminare gli impieghi attualmente autorizzati in Italia per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto di modifica, al fine di valutarne il rispetto dei nuovi LMR che saranno inseriti nell'emanando Regolamento comunitario.

Si riporta, pertanto, in maniera preventiva la seguente procedura da utilizzare per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto dell'emanando Regolamento.

2. PROCEDURA E INDIRIZZI OPERATIVI

Facendo seguito alle indicazioni operative fornite (con la nota del 23 maggio 2008 - Prot. DGSAN/7/15078 (P) /L..1.c.j.1/2 e con la nota del 24 giugno 2008 - Prot. DGSAN/7/ 18917 (P) L.1.c.j.1/2) in occasione degli adeguamenti ai nuovi LMR stabiliti con il Regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, si forniscono i seguenti **indirizzi operativi** concordati in sede di riunione del 16 settembre 2009 con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e con l'Istituto Superiore di Sanità.

Le Imprese interessate sono invitate a far pervenire **entro il 30 novembre 2009** alla scrivente Direzione Generale la documentazione necessaria per procedere con gli eventuali adeguamenti dei rispettivi prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive in questione.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa per posta **in duplice copia su supporto elettronico (CD)** accompagnato da una lettera di trasmissione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Settore Salute - Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione - Ufficio VII - Prodotti fitosanitari – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma e dovrà consistere in:

- un riassunto delle prove residui, che, con riferimento all'approccio zonale comunitario, sono state svolte nei Paesi appartenenti alla zona C-Sud (Bulgaria, Grecia, Spagna, Italia, Francia, Malta, Cipro e Portogallo) e condotte in GLP con lo stesso formulato o con una formulazione equivalente a quella che si intende difendere, riportando a questo proposito anche l'indicazione della formulazione secondo il documento 7525/VI/95-rev. 7 Appendix D;
- etichette attualmente autorizzate in formato word;
- etichette proposte in formato word, riportanti le modifiche evidenziate per i soli impieghi in discussione;
- schede GAP per le sole colture in discussione;
- qualora un'Impresa titolare di studi intenda supportare con lettere di accesso altre Aziende, dovrà riportare nella lettera di accompagnamento anche l'elenco delle Aziende a cui si intende rilasciare accesso.

Le **Imprese** che intendono sostenere impieghi, per i quali non hanno prove residui dovranno fornire:

- le etichette attualmente autorizzate in formato word;
- le etichette proposte in formato word, riportanti le modifiche evidenziate per i soli impieghi in discussione;
- schede GAP per le sole colture in discussione;
- le lettere di accesso, rilasciate specificatamente per gli studi utilizzati per l'adeguamento in oggetto, e riferite a studi condotti con formulati uguali o paragonabili a quello per cui è stato richiesto l'accesso. Tali lettere di accesso devono riportare l'indicazione del prodotto e degli impieghi supportati.

Si fa presente che in assenza della documentazione richiesta, non essendo possibile valutare se l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione sia in grado di rispettare i nuovi limiti massimi di residui, **si procederà con la revoca degli impieghi in discussione.**

Nello spirito della fattiva e puntuale collaborazione, si invitano codeste Associazioni di categoria a dare la massima diffusione tra i propri Associati dei presenti indirizzi operativi, che saranno oggetto anche di pubblicazione sul sito web www.ministerosalute.it del Ministero della Salute, nell'area tematica "Prodotti fitosanitari".

3. REGOLAMENTO (CE) N. 822/2009

Con l'occasione si fa presente che il 10 settembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (CE) n. 822/2009 della Commissione del 27 agosto 2009, che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 per quanto riguarda i livelli massimi di residui di **azossistrobina, atrazina, clomequat, ciprodinil, ditiocarbammati, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triioduro di potassio, spirotetrammato, tetraconazolo e tiram**, che risultano riconducibili **soltanto ad innalzamenti di LMR** e pertanto non necessitano di adeguamento. Le Imprese sono invitate ad effettuare proprie verifiche al riguardo e segnalare alla scrivente Direzione Generale eventuali difformità.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Silvio BORRELO)

